



dei predetti Dirigenti la lettera (v. copia allegata agli atti del verbale battuto a macchina), con la quale si è inteso chiarire che nei casi di risoluzione anticipata del rapporto di impiego previsti dall'art. 5 delle norme complementari del citato contratto collettivo approvate dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 6 febbraio 1958, eccettuati i casi di risoluzione per colpa o giusta causa, sarà liquidato, fino a mora regolamentazione, il trattamento di previdenza di cui all'accordo 6 ottobre 1951, nella misura risultante dal 1° e 2° comma dell'art. 4 dell'accordo stesso.

Il Comitato, nella seduta in data odierna, ha inviato al Consiglio per opportuna conoscenza.

Il Consiglio prende atto.

II - Provvedimenti di indole patrimoniale -

1. - Sottoscrizione obbligazioni E.C.I. -

Serie speciale 6% - 1958-1978. -

Il Direttore generale legge la seguente relazione.